

di notoria probità che convalidi, colla propria firma, la quietanza dei libretti.

Però non faccio alcuna proposta; lascio alla prudenza dell'onorevole ministro di vedere se sia il caso, o no, di limitare in qualche modo la libertà sconfinata contenuta nel capoverso che stabilisce: " il libretto di risparmio nominativo può esser dato e pagato „ ecc.; e specialmente per quanto riguarda i minori i quali, forse in un'ora, potrebbero sciupare i risparmi fatti dal loro padre con tanti sudori; ed è in questo senso che vorrei fossero prese precauzioni atte ad eliminare ogni pericolo e tutti gli inconvenienti da me segnalati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Franceschini non fa alcuna proposta su quest'articolo 10, e si limita a richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione specialmente per quanto riguarda i libretti di risparmio nominativi che possono secondo questa disposizione essere dati e pagati ai minori.

Perchè sia chiaro all'onorevole Franceschini ed alla Camera il senso di questa, e di altre disposizioni che sono contenute nel presente disegno di legge, bisogna partire dal principio che noi dobbiamo facilitare i depositi presso le Casse di risparmio, e per facilitarli non vi sono che due mezzi, l'allettamento dell'interesse da una parte, e la semplificazione delle formalità dall'altra. Ecco il concetto da cui fu mosso il compianto relatore Perelli, ecco il concetto da cui furono mossi tutti gli altri componenti la Commissione, ecco il concetto da cui fui mosso io stesso.

Ora noi abbiamo guardato quello che si fece in rapporto alle Casse di risparmio postali, abbiamo voluto traendo profitto dall'esperienza fatta dalle Casse di risparmio postali, semplificare le formalità occorrenti per le Casse di risparmio ordinarie, appunto per attirarvi i depositi a risparmio. Si può forse verificare qualche inconveniente, ma così è in tutte le cose umane.

Però nel fare le leggi non si può guardare ad un singolo inconveniente che per avventura si potrà verificare; bisogna guardare alla generalità dei casi, bisogna guardare all'interesse prevalente, e l'interesse prevalente è che si facilitino i risparmi, semplicizzando le formalità. D'altronde nel caso dei minori non è esatto che abbiamo abbandonato ogni garanzia, perchè nell'articolo 10 è detto *salvo l'opposizione del rappresentante legale del minore.*

Quindi io spero che con queste dilucidazioni

l'onorevole Franceschini vorrà anch'egli votare quest'articolo, tanto più che ha mostrato arrendevolezza col non fare alcuna proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Io non ho avuto il pensiero di combattere la disposizione di quest'articolo, mi sono soltanto creduto in dovere di rivolgermi alla prudenza dell'onorevole ministro perchè avesse cercato, se lo riteneva opportuno, di conciliare la speditezza delle operazioni delle Casse di risparmio, a cui è informato lo spirito di questa legge, con cautele che togliessero gli inconvenienti che potrebbero nascere nel caso in cui, ad esempio, un fanciullo o per imprudenza o ingannato da qualche speculatore, estinguendo il suo libretto di risparmio, danneggiasse l'interesse proprio e della sua famiglia; e mi sono richiamato perciò a quanto stabilisce l'articolo 11 della legge sulle Casse postali di risparmio; ma se il ministro non crede necessarie altre cautele, non voglio insistere nelle mie osservazioni.

Presidente. Allora, non facendosi altre osservazioni, porrò a partito l'articolo 10.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Propongo una modificazione nella dicitura di questo articolo.

Ove è detto: " il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate *ed al minore*, salvo, ecc. „ io propongo che si dica: " il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate *ed ai minori*, salvo, ecc. „ perchè sia armonica la disposizione.

Presidente. La Commissione accetta questa modificazione?

Carmine, relatore. Accettiamo.

Presidente. Rileggo allora l'articolo così modificato:

" Art. 10. I versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

" Il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e ai minori salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore.

" Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione. „

Pongo a partito quest'articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).